

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1284 del 13/03/2017
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società M.G. di Paduano T. & C. Snc per lo stabilimento sito in comune di Ozzano dell'Emilia, loc. Mercatale, via Vignale n° 5
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1334 del 10/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## **ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>**

### **DETERMINA**

**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società M.G. di Paduano T. & C. Snc per lo stabilimento sito in comune di Ozzano dell'Emilia, loc. Mercatale, via Vignale n° 5**

### **IL RESPONSABILE P.O.**

#### **Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società M.G. di Paduano T. & C. Snc per lo stabilimento ubicato nel comune di Ozzano dell'Emilia, loc. Mercatale, via Vignale n° 5 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici domestici sul suolo <sup>4</sup>
  - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>

5. Obbliga la società M.G. di Paduano T. & C. Snc a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>7</sup>
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società M.G. di Paduano T. & C. Snc, c.f. e p. iva 02568461202, avente sede legale e stabilimento in comune di Ozzano dell'Emilia, loc. Mercatale, via Vignale n° 5 ha presentato in data 02/10/2015<sup>8</sup> al Suap dell'Unione dei Comuni Savena-Idice una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di allevamento larve di mosca per la pesca sportiva.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo; è inoltre richiamato, tra i titoli abilitativi ambientali acquisiti dall'impianto, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n°97431 del 12/03/2009 rispetto al quale è dichiarato che non sono state apportate modifiche. E' inoltre allegata e se ne dà atto, una autocertificazione in materia di impatto acustico dell'impianto sulla base della quale è dichiarato che non sono presenti ricettori sensibili nelle vicinanze dello stabilimento, in quanto l'edificio più prossimo di proprietà terza, è ubicato ad una distanza dallo stabilimento superiore a 1 km.

In data 18/02/2016 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria redatto dal Servizio Territoriale di ARPAE<sup>9</sup>.

In data 23/12/2016 è pervenuto il parere favorevole del comune di Ozzano dell'Emilia relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche nel suolo<sup>10</sup>.

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche nel suolo secondo il parere del comune di Ozzano Emilia e le prescrizioni contenute in allegato B

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>8</sup> Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 117831 del 08/10/2015, confluita nella pratica Sinadoc **n° 7143 del 2016**

<sup>9</sup> Parere di ARPAE ST agli atti con PGBO/2016/2708

<sup>10</sup> Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/24512 del 23/12/2016

- Si dà atto della dichiarazione allegata alla documentazione tecnica di Autorizzazione Unica Ambientale in merito all'impatto acustico dell'impianto.

Il Responsabile  
UO Autorizzazioni e Valutazioni  
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

## Autorizzazione Unica Ambientale

**M.G. di Paduano T. & C. Snc - comune di Ozzano dell'Emilia – loc. Mercatale - via Vignale n° 5**

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 Parte Quinta del DLgs n. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di allevamento larve di mosca per la pesca sportiva svolta nello stabilimento in comune di Ozzano dell'Emilia, loc. Mercatale, via Vignale n° 5, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società M.G. di Paduano T. & C. Snc è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONE N° 1

PROVENIENZA: SVILUPPO LARVE – BIOFILTRO 1

Portata massima .....	20000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	2 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Concentrazione di odore (espressa come unità odorimetriche misurata con olfattometria dinamica secondo UNI EN 13725/2004) .....	400 uo <sub>E</sub> /Nm <sup>3</sup>
Composti ridotti dell'azoto espressi come NH <sub>4</sub> .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: biofiltrazione

#### EMISSIONE N° 2

PROVENIENZA: SVILUPPO LARVE – BIOFILTRO 2

Portata massima .....	23000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	2 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Concentrazione di odore (espressa come unità odorimetriche misurata con olfattometria dinamica secondo UNI EN 13725/2004) .....	400 uo <sub>E</sub> /Nm <sup>3</sup>
---	--------------------------------------

Composti ridotti dell'azoto espressi come NH<sub>4</sub> ..... 5 mg/Nm<sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: biofiltrazione

---

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13725/2004 per la determinazione delle Unità Odorimetriche;
- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Arpa Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Gli impianti di trattamento, ivi compresi i depositi, devono essere ubicati in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione atto ad evitare il diffondersi di sostanze odorigene nell'ambiente esterno circostante l'impianto;
4. Le materie prime e gli scarti di lavorazione devono essere raccolti e sistemati in contenitori e/o in locali chiusi di norma refrigerati;
5. Sono riportati i parametri di esercizio degli impianti di biofiltrazione indicativi di un buon funzionamento dell'impianto, da considerare come "parametri conoscitivi":

Parametri di esercizio	Valori di riferimento	Unità di misura
Umidità letto filtrante	25 – 50	%
Temperatura di esercizio	< 40	°C
Acidità (pH) letto filtrante	4.5 – 6.5	Unità di pH

Perdite di carico letto filtrante	0.1 – 10	kPa
-----------------------------------	----------	-----

6. I ventilatori di adduzione ai due biofiltri dovranno essere entrambi dotati di contaore; la lettura dei contaore, effettuata al termine di ogni mese solare, dovrà essere annotata, unitamente alla produzione di impianto (quintali/mese) su apposito registro vidimato da ARPAE. Sullo stesso registro dovranno inoltre essere annotate, con cadenza settimanale, i valori di perdita di carico dei biofiltri, nonché le periodiche manutenzioni al letto filtrante ed all'impianto di umidificazione dell'effluente gassoso.
7. Si dà atto dell'installazione di ventole a parete motorizzate per favorire l'ingresso dell'aria nel capannone e mitigare le emissioni diffuse: tali ventole permettono, anche nella stagione estiva, di mantenere le finestre totalmente chiuse. Pertanto nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto le finestre rimarranno normalmente chiuse e sarà consentita un'apertura massima delle finestre pari a 8 cm solo in caso di malfunzionamento delle ventole di ingresso aria.
8. Il funzionamento dei biofiltri dovrà essere funzionale all'effettiva produzione dell'impianto: durante il periodo estivo (da giugno a settembre), corrispondente alla massima capacità produttiva dell'impianto, dovranno essere funzionanti entrambi i biofiltri, mentre nel restante periodo dell'anno potrà essere attivato un solo biofiltro purchè sia garantita una coerente aspirazione nell'ambiente di lavoro atta ad evitare la fuoriuscita di emissioni diffuse dalle aperture; le finestre, sia grandi che piccole, dovranno avere una pannellatura a tenuta che consenta un'apertura massima pari a 8 centimetri;
9. Dovrà inoltre essere effettuato:
  - il rivoltamento del materiale filtrante ogni qualvolta le caratteristiche fisico meccaniche del letto filtrante non siano omogeneamente garantite sull'intero volume poroso e comportino la mancata uniformità d'abbattimento dell'effluente gassoso;
  - il controllo dell'efficienza del sistema di umidificazione dei biofiltri;
  - la manutenzione straordinaria dell'impianto di filtrazione biologica in caso di valori di concentrazione di odore rilevati, in fase di autocontrollo, prossimi o superiori al limite fissato (pari a 400 uo/m<sub>3</sub>);
10. La società M.G. di Paduano T. & C. Snc dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E1 ed E2, da eseguirsi nel periodo di massima produttività dell'impianto (e comunque a distanza di almeno 45 giorni l'uno dall'altro); le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova;

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi, dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate e vidimate da ARPAE. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, a cadenza annuale, di

trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

In caso di necessità, in presenza di problematiche riscontrate e/o in presenza di superamenti dei valori limite fissati, l'Autorità competente potrà prescrivere l'esecuzione di una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene, condotta ai sensi della norma UNI EN 13725/2004 che preveda campionamenti anche all'esterno dell'impianto, (es. monte - valle dell'impianto nella direzione prevalente del vento) nonché richiedere, sulla base dei dati ottenuti, una proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate;

11. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
12. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**M.G. di Paduano T. & C. Snc - comune di Ozzano dell'Emilia – loc. Mercatale - via Vignale n° 5**

### **ALLEGATO B**

**matrice scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

#### **Classificazione degli scarichi**

**Scarico di acque reflue domestiche derivanti dai fabbricati denominati A e D (ai sensi dell'art.74 Tit. I Parte Terza del Dlgs.n.152/06 e s.m.i.)**

Il dimensionamento degli impianti (6 A.E.) tiene conto del massimo periodo di attività in cui sono presenti 6/8 operatori (3-4 A.E.) e del possibile sviluppo futuro dell'azienda; il sistema di smaltimento delle acque reflue domestiche avviene, previo passaggio in una vasca settica tipo Imhoff (dim. per 6 A.E.), mediante fitodepurazione a flusso orizzontale dimensionata per 6 A.E. (30 mq circa);

E' presente un locale adibito al solo consumo dei pasti e non alla loro preparazione;

Le acque di processo (derivanti dal lavaggio dei cassoni degli scarti di lavorazione, dei macchinari utilizzati per la produzione, delle ruote dei camion addetti al trasporto della materia prima) e gli scarti di lavorazione, dopo raccolta in cassoni di accumulo, vengono smaltiti come rifiuto;

Le acque di dilavamento dei piazzali (area 1 – lavorazione e movimentazione prodotto finito ed area 2 - con cordolo in cemento – deposito cassoni lettiera di risulta) vengono convogliate, attraverso una linea dedicata, a delle vasche di raccolta a tenuta e gestite anch'esse come rifiuto;

Le acque meteoriche, relative alle sole calate degli edifici, convogliano in fosso di campagna esistente, di proprietà;

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Ozzano dell'Emilia con proprio parere riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al

provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, nonché le prescrizioni individuate dal Servizio Territoriale di ARPAE che seguono:

- i reflui depurati, dovranno avere come recapito finale idoneo **corpo idrico superficiale**. Si ricorda che ai fini dello scarico di acque reflue, sono di norma equiparati ai corpi idrici superficiali i recettori anche artificiali nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti come canali, fossati, scoli interpoderali e simili (Dgr n.1053 del 09/06/2003 punto 4 lettera e).
- il gestore di impianto dovrà inviare ad Arpae, entro tre mesi dal rilascio del presente atto, una planimetria finale della rete fognaria dello stabilimento, con indicazione del recapito finale e del punto di scarico identificati;
- la proprietà dovrà avvalersi della ditta fornitrice dell'impianto di fitodepurazione per la verifica dell'efficacia depurativa;
- al fine di garantire il mantenimento delle funzioni evaporative delle piante si dovrà provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione utilizzata, adottando misure di protezione dell'apparato radicale in condizioni prolungate di gelo e strati significativi di neve che possono compromettere il buon funzionamento dell'impianto;
- si dovrà provvedere a piantare essenze già ben sviluppate al fine di consentire all'impianto di entrare a regime in tempi più rapidi, la vegetazione dovrà inoltre essere sottoposta a periodica manutenzione; nella posa delle piante occorrerà diversificare la tipologia delle stesse in funzione delle zone dell'impianto, ponendo particolare attenzione all'area interessata dalla distribuzione del refluo;
- dovrà essere presente un idoneo pozzetto di campionamento a valle del sistema depurativo: il pozzetto di ispezione e prelievo, posto immediatamente prima del corpo recettore, dovrà essere conforme allo schema tipo riportato nel Manuale 92 Unichim del Febbraio 1975 e sempre accessibile e riconoscibile dagli organi competenti;
- nella formazione del livellamento finale è opportuna la costituzione di piccoli argini perimetrali per impedire l'ingresso nel vassoio di acque meteoriche, avendo anche particolare riguardo alle pendenze del terreno circostante;
- si dovrà provvedere ad una corretta manutenzione (almeno annuale) dell'impianto di depurazione proposto, in particolare della fossa tipo Imhoff posti a servizio delle reti di raccolta delle acque nere, alla periodica asportazione dei fanghi di supero, che dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata nel rispetto della normativa vigente; la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
- lo smaltimento dei reflui non dovrà creare inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari;
- se la zona dell'intervento è soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.n.32/97 del 1923 e s.m.i., si dovrà richiedere tale svincolo all'ente di competenza.



# Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO  
Servizio Assetto del Territorio

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791373 - fax 051791321  
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail [edilizia\\_privata@comune.ozzano.bo.it](mailto:edilizia_privata@comune.ozzano.bo.it)

Rif. Pg nr. 27216/2015  
Fascicolo 2015/DA0.06.08.10.20/24

**AUA N. 30**  
**DITTA M.G. SNC DI PADUANO TONINO E C.**  
**VIA VIGNALE N. 5**

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**  
[unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it)

p.c. **ARPAE EMILIA-ROMAGNA**  
SAC Bologna  
[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Parere in merito ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per rilascio di nuova AUA relativamente allo stabilimento della ditta “M. G. di Paduano Tonino e C.”, sito in via Vignale n. 5, Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 339/2015**

## **IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO**

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – matrici: autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche su suolo, impatto acustico, emissioni in atmosfera – pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice data 02/10/2015 Prot. 7704 dalla Sig.ra Michelina Iannarone, cod. fisc. NNRMHL78S43A399K, in qualità di legale rappresentante della Ditta “M. G. DI PADUANO T. & C. SNC” con sede legale ad Ozzano dell'Emilia (BO) in Via Vignale n. 5, cod. fisc. 02568461202, titolare di impatti acustici, di emissioni in atmosfera e dello scarico di acque reflue originate dai fabbricati siti in Via Vignale n. 5 esercente attività di produzione a ciclo chiuso di larve di mosca carnaria per la pesca sportiva;

Viste:

- la nota prot. n. 27216 del 08/10/2015 con la quale il Servizio SUAP Associato ha trasmesso l'istanza in oggetto;
- la comunicazione prot. n. 31460 del 19/11/2015 di sospensione del procedimento e richiesta di documentazione integrativa;
- la documentazione integrativa trasmessa in Unione dei Comuni Savena Idice data 11/12/2015 Prot. 10069 e pervenuta in data 14/12/2015 prot. n. 33765;
- la documentazione integrativa pervenuta dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 13/09/2016 prot. 24032 in cui il tecnico comunica che la matrice “*comunicazione o nulla osta in materia acustica di cui all'art. 8 c. 4 e 6 della L. 447/1995*” è da escludersi dall'autorizzazione richiesta;

Dato atto che:

- lo stabilimento in oggetto produce acque reflue domestiche originate dai fabbricati denominati “Edificio A” ed “Edificio D” immesse sul suolo previa passaggio in fossa Imhoff e depurate da impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale;

- le acque reflue industriali, gli scarti di lavorazione e le acque di dilavamento dei piazzali (area 1, lavorazione e movimentazione prodotto finito ed area 2, deposito cassoni lettiera di risulta) vengono smaltite come rifiuto;
- le acque meteoriche provenienti dai soli coperti degli edifici vengono convogliate in fosso di campagna e non sono soggette a regime autorizzatorio;

Visto il parere espresso da ARPAE - Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna – Sezione di Bologna – Distretto Urbano, Sinadoc 2050/15, pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 22/02/2016 al n. 4952 di Protocollo Generale, FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI;

Riscontrato che il parere ARPAE prescrive che i reflui depurati dovranno avere come recapito finale idoneo corpo idrico superficiale anziché nel suolo e che a seguito di rilascio di AUA la ditta dovrà inviare una planimetria finale della rete fognaria dello stabilimento con indicazione del recapito finale e del punto di scarico identificati nonché identificare l'Ente gestore e/o proprietario del fosso ed acquisirne il relativo nulla osta allo scarico;

Verificata la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici esistenti, essendo l'area in questione individuata dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito del territorio rurale “ARP - ambito agricolo di rilievo paesaggistico” in cui è compatibile l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto in quanto già legittimamente in essere alla data del 22/05/2008 (data di adozione del Regolamento Urbanistico Edilizio);

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- l'art. 122 della L.R. 3/99;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;

### ESPRIME

per quanto di competenza,

**PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento della ditta “M. G. di Paduano Tonino e C.” sito in via Vignale n. 5 ad Ozzano dell'Emilia, in merito alle sole matrici autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali ed emissioni in atmosfera;

#### **a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:**

- sia rispettato quanto prescritto da ARPAE - Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna – Sezione di Bologna – Distretto Urbano, Sinadoc 2050/15, pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 22/02/2016 al n. 4952 di Protocollo Generale, allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- sia identificato l'Ente gestore e/o proprietario del fosso ed acquisito il relativo nulla osta allo scarico;
- il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di emissione, delle prescrizioni contenute della autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- nel caso si verificano imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dei reflui il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli

accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e ad ARPA competente, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;

- ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione unica ambientale-matrice scarichi di acque reflue e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;
- l'inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO**

*Geom. Maura Tassinari  
(documento firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**